



Dispositivo e motivazione della sentenza di lavoro e *nuova efficienza*

WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 258/2015

© Luigi de Angelis 2015
Già presidente della sezione lavoro della Corte d'Appello di Genova
lgdeangelis@tin.it

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA", University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230855 – Fax: +39 0952507020
csdle@lex.unict.it
<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>



Dispositivo e motivazione della sentenza di lavoro e *nuova efficienza*^α

**Luigi de Angelis
Corte d'Appello di Genova**

| | |
|---|----|
| 1. L'obbligo di motivazione della sentenza nella sua rilevanza interna ed esterna al processo. | 2 |
| 2. Il dispositivo e la certezza del deciso. | 4 |
| 3. Nuova efficienza e motivazione. | 6 |
| 3.1. Qualche equivoco. | 7 |
| 4. Dispositivo e salvezza del deciso. | 11 |
| 5. Valutazioni conclusive. | 13 |

^α Il presente scritto, di prossima pubblicazione anche in *Argomenti di diritto del lavoro*, sviluppa la traccia della relazione al convegno sul tema "In nome del popolo italiano: il dispositivo e la motivazione nei provvedimenti in materia di lavoro", organizzato da Ordine degli avvocati di Milano, AGI Lombardia, Centro nazionale studi D. Napoletano, sezione di Milano (Milano, 19 maggio 2015).

1. L'obbligo di motivazione della sentenza nella sua rilevanza interna ed esterna al processo.

Il tema della motivazione e del dispositivo della sentenza, in particolare, per quel che qui interessa, della sentenza di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, si caratterizza per una reviviscenza di attenzione negli ultimi anni e per un certo – in qualche caso notevole – cambio di prospettiva imposti in buonissima parte da interventi normativi, realizzati o prefigurati,¹ sull'onda della crisi economica.

Nei classici studi sulla motivazione – penso a quelli fondamentali di Michele Taruffo, i primi dei quali risalgono alla metà degli anni '70 del secolo scorso² – si insiste sulle esigenze di garanzia ad essa sottesa, per Taruffo anche propria della collettività. La giustizia è correttezza, egli osserva, per cui tra giustizia e fondazione o (giustificazione) vi è un nesso necessario, nel senso che è corretto solo ciò che può essere giustificato da *buone ragioni*.³

Di qui appunto l'obbligo di motivazione, che già presente in alcuni degli stati italiani ancor prima di quando nel 1790 lo introdusse il legislatore rivoluzionario francese,⁴ è disciplinato dal codice di procedura civile all' art. 132 n. 4, che nel testo originario (v. *infra*) dispone che il contenuto della sentenza debba contemplare la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione, e all' art. 118 Disp. Att. Cod. Proc. Civ., per il quale la motivazione consiste nell' esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione. L'obbligo di motivazione ha acquistato poi

¹ Cfr., tra gli altri, E. SCODITTI, *Ontologia della motivazione semplificata*, in *Giust. Civ.*, 2014, pag. 677 e segg.; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, in *Lavoro e Dir.*, 2014, pag. 373 e segg.; ID., *Addio alla motivazione?*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, pag. 375; B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in) controllabilità in cassazione*, in *Corr. Giur.*, 2013, pag. 849 e segg.; G. MONTELEONE., *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)*, in *Giusto Processo Civ.*, 2013, pag. 1 e segg.; C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2014, pag. 1441 e segg.; M. ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, pag. 437 e segg.; L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2010, pag. 106 e segg.

² Cfr., soprattutto, M. TARUFFO, *La motivazione delle sentenza civile*, Padova, 1975; in precedenza, ID., *l'obbligo di motivazione della sentenza civile tra diritto comune e illuminismo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1974, pag. 290 e segg.

³ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. Dir.*, III aggiornamento, Milano, 1999, pag. 772.

⁴ Cfr. M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile ecc.*, op. cit., pag. 330 e segg., pag. 325 e segg. Sulla storia dell' obbligo di motivazione cfr. altresì G. GORLA, *Sulla via dei "motivi" delle "sentenze": lacune e trappole*, in *Foro It.*, 1980, V, c. 201 e segg.; di recente, G. MONTELEONE, *Riflessioni sull' obbligo ecc.*, 2013, pag. 4 e segg.

copertura costituzionale, come non è per tutti gli ordinamenti - alcuni dei quali, anzi, non lo prevedono affatto - con l'art. 111, comma sesto, Cost.⁵ che lo include nelle norme sulla giurisdizione nel 1948 collocandolo al primo posto e disponendo che tutti i provvedimenti debbano essere motivati.⁶

Con la previsione dell'obbligo di motivazione si è sottoposto a controllo il modo di esercizio dei poteri del giudice, e ciò per i fini endoprocessuali di consentire alle parti di valutare l'opportunità dell'impugnazione e d'individuare in modo più preciso i vizi della sentenza, e al giudice di valutare la fondatezza dell'impugnazione, nonché per consentire l'interpretazione della sentenza anche ai fini della determinazione oggettiva del giudicato.⁷ Si è poi da alcuni ravvisato nell'obbligo di motivazione anche una funzione extraprocessuale: il giudice deve in ogni caso esprimere le ragioni che giustificano il modo in cui egli ha esercitato il potere di cui dispone al fine di permettere un controllo diffuso al riguardo; un controllo del popolo in nome del quale la giustizia viene amministrata. Infatti, mentre il potere autoritario non si giustifica, il potere democratico rende conto delle proprie buone ragioni. Anzi, per Taruffo, se le norme del codice guardano prevalentemente alla funzione interna al processo, quella costituzionale è diretta ad assolvere soprattutto alla funzione esterna, di essa altrimenti non essendovi alcun bisogno.⁸ Il che lo fa anche prendere posizione critica⁹ per la proposta,

⁵ Già comma primo, anteriormente alle modifiche apportate dall' art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

⁶ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione VI Motivazione della sentenza – Dir. comp. e stran.*, in Enc. Giur. Treccani, XX, 1990, pag. 1 e segg.

⁷ Cfr. M. TARUFFO, *La motivazione ecc.*, op. cit., pag. 374 ss., che sottopone altresì a critica la tesi secondo cui la motivazione servirebbe a scoraggiare le parti dal proporre impugnazione; ID., *Motivazione della sentenza civile ecc.*, op. cit., pag. 775.

⁸ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza civile ecc.*, op. cit., pag. 776; ID., *La motivazione della sentenza ecc.*, op. cit., pag. 405 e segg.; ID., *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1986, pag. 441 e segg. Vi è però da dire che il rilievo della regola costituzionale sarebbe comunque nell' irrigidire nel sistema l'obbligo di motivazione. In dottrina, tra i recenti, sempre con riguardo alla funzione extraprocessuale della motivazione cfr. M. BOVE, *Ancora sul controllo della motivazione*, in *Giusto Proc. Civ.*, 2013, pag. 437; G. MONTELEONE, *Riflessioni sull' obbligo di motivare ecc.*, op. cit., pag. 3 e segg., che, pag. 16 e segg., sottolinea anche la funzione di assicurare la certezza del diritto. Uno spunto alla funzione extraprocessuale attribuita dalla Costituzione è contenuto, recentissimamente, in Cass. S.U. 16 gennaio 2015, n. 642, in *Foro It.*, 2015, I, 1609, con nota di richiami e nota di G. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto di parte nella sentenza civile: diritto senza letteratura?* Per una lettura invece restrittiva dell' art. 111 Cost. cfr. V. DENTI, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, *La magistratura*, t. 4 (Art. 111-113), Bologna-Roma, 1987, pag. 7, per il quale l'art. 111 Cost. stabilisce solo l'obbligo del giudice di motivare in diritto.

⁹ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza civile ecc.*, op. cit., pag. 773, nota 11; da ult., ID., *Addio alla motivazione ecc.*, op. cit., pag. 384 e segg.; ID., *La motivazione della*

avanzata molti anni fa e poi successivamente ripresa,¹⁰ della c.d. motivazione a richiesta; critica che coerentemente tale Autore non risparmia alla modalità prevista, dal d.d.l. delega (ora superato) presentato alla Camera dei Deputati il 12 febbraio 2014, per il quale il giudice può limitarsi a pronunciare il dispositivo corredato dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell' accertamento, salva appunto la richiesta di motivazione preceduta dal versamento di una quota di contributo unificato.

2. Il dispositivo e la certezza del deciso.

Da parte sua, il dispositivo è lo strumento per l'identificazione del comando giudiziale; identificazione che nei procedimenti, come il processo ordinario di cognizione per il quale non vi è iato temporale tra pubblicità del dispositivo e della motivazione - si rende pubblica la *sentenza* – avviene, secondo il codice di rito, proprio in ragione dell' unitarietà della resa pubblica della sentenza, attraverso una lettura integrata tra le sue due componenti.¹¹

L'integrazione non vale per il rito del lavoro. Come è noto, la l. n. 533 del 1973 ha introdotto la pubblicità della lettura del dispositivo in udienza all' esito della discussione. Tale introduzione, avvenuta tra vivaci adesioni e contrasti in sede politica ed in sede dottrinale,¹² non è cosa da poco. Lo sottolineava il relatore di maggioranza alla Camera dei deputati Lo Spinoso Severini nella seduta del 28 luglio 1973,¹³ la lettura veniva prevista per dare attuazione ai principi chiovendiani della oralità e dell' immediatezza coerentemente con tutta l'impostazione del rito del lavoro,

sentenza: riforme in peius, op. cit., pag. 381 e segg.; altresì G. MONTELEONE, *Riflessioni sull' obbligo di motivare ecc.*, op. cit., pag. 18 e segg.

¹⁰ Cfr. S. CHIARLONI, *Accesso alla giustizia e uscita dalla giustizia* in *Doc. Giust.*, 1995, n. 1-2, pag. 40; ID., *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186 quater c.p.c.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1996, pag. 519 e segg., ID., *Rinunciabilità al contraddittorio e rinunciabilità alla motivazione dei provvedimenti*, doc. n. 110/2008 in www.ilcaso.it; ID., *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2008, pag. 129 e segg.; ID., voce *Giusto processo (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir., Annali II*, t. I, Milano, 2008, pag. 414. Per ulteriori riferimenti a posizioni favorevoli e contrarie cfr. F. SANTANGELI, *La motivazione della sentenza civile su richiesta e i recenti tentativi di introduzione dell'istituto della «motivazione breve» in Italia*, in *Judicium.it.*, 2011, pag. 11, nota 51.

¹¹ Tra le recenti cfr. Cass. ord. 16 gennaio 2014, n. 769, in *Mass. Foro It.*, 2014, col. 28.

¹² Per i quali cfr. C.M. BARONE, in AA. VV., *Le controversie in materia di lavoro*, I ed., Bologna-Roma, 1974, pag. 356, note 1 e 2; G. PERONE, *Il nuovo processo del lavoro*, Padova, 1975, pag. 291 e segg., nota 4 con riguardo agli interventi resi nel dibattito parlamentare, e nota 5.

¹³ Cfr. Camera dei deputati, VI legislatura, Atti parlamentari, Discussioni, seduta del 28 luglio 1973, 8668.

la cui struttura, sempre secondo tale relatore, sarebbe stata anzi modificata completamente ove si fosse introdotta una diversa disciplina della sentenza, ad esempio con la previsione di un breve termine entro il quale il giudice avrebbe dovuto depositarla, completa di motivazione. E appunto Chiovenda la includeva nel progetto da lui redatto (art. 68, comma 2) e ad essa dava notevole risalto nella relazione.¹⁴

Con la lettura del dispositivo il comando giudiziale si cristallizza, ed è per questo che per anni la giurisprudenza ha coerentemente affermato non solo che non può esservi integrazione con la motivazione, ma anche che in caso di contrasto prevale il dispositivo, il quale ha pure valenza autonomamente esecutiva,¹⁵ non essendo inoltre utilizzabile il procedimento di correzione degli errori materiali.¹⁶ Da tale prospettiva nel rito del 1973 il dispositivo viene ad emanciparsi in qualche modo dalla condizione di parente povero della motivazione quale era considerato pur esso rappresentando il *succo* della decisione: nei motivi e per i motivi, scriveva Satta pur in una situazione molto diversa, "la sentenza è veramente sentenza".¹⁷

Alla separatezza anche cronologica del dispositivo dalla motivazione sono collegate altre norme significative della tutela differenziata realizzata dal rito del lavoro del 1973, come quella inerente l'eseguibilità della pronuncia a favore del lavoratore anche con il semplice dispositivo (art. 431, comma 2, Cod. Proc. Civ.), e l'altra, connessa al regime dell'inibitoria, relativa all'appello con riserva dei motivi (art. 433, comma 2).¹⁸

Proprio per le ragioni sopra illustrate il dispositivo deve essere estremamente puntuale ed autosufficiente, nel senso di contenere tutti gli elementi per cui possa essere messo in esecuzione, e non è integrabile.

In sintesi, il *sistema* della sentenza, di motivazione e dispositivo, valorizza la certezza del *dictum* e ad un tempo la garanzia del controllo

¹⁴ Progetto e relazione possono leggersi, rispettivamente, in G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile (1894-1937)*, ristampati per iniziativa della Fondazione Piero Calamandrei, vol. II, Milano, 1993, pag. 113 e segg. e 1 ss., segnatamente, quanto all' art. 68, pag. 138-139, e, quanto al passo della relazione *in parte qua*, pag. 46. In proposito cfr. G. GUARNIERI, *Sulla lettura del dispositivo in udienza nel processo del lavoro*, II, in *Riv. Dir. Proc.*, 1983, pag. 233, note 56 e 57.

¹⁵ Per i crediti di lavoro venne introdotta l'esecutività della sentenza di condanna di primo grado, poi generalizzata nel 1990, in una visione volta a privilegiare appunto il primo grado.

¹⁶ Su tali aspetti cfr. L. de ANGELIS, in AA.VV., *Commentario breve al codice di procedura civile*, VIII ed., Padova, 2015, pag. 1747 e segg., ed *ivi* riferimenti, dottrinali e giurisprudenziali.

¹⁷ Cfr. S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1966, pag. 500.

¹⁸ In proposito cfr., tra i recenti, E. VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Bologna, 2015, pag. 343 e segg.; (D. BORGHESI)-L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro e della previdenza*, Torino, 2013, pag. 344 e segg.

dell' esercizio dei poteri del giudice, per alcuni, si è detto, anche democraticamente da parte della collettività.

3. Nuova efficienza e motivazione.

La frenesia legislativa¹⁹ cui nell' ultimo decennio il processo civile è stato sottoposto e che non sembra arrestarsi è ispirata, nella crisi dell' economia, su di un' idea di fondo diversa dell' efficienza vista in funzione della effettività delle situazioni giuridiche fatte valere: al binomio *efficienza-effettività* ha fatto posto il binomio *efficienza-attrazione* degli investimenti, specie stranieri, per uscire alla crisi.²⁰

Ciò non ha risparmiato la sentenza. Infatti, in questa nuova logica si è intervenuti sulla motivazione: nel 2009, con disposizioni relative al generale processo civile ma applicabili anche al rito del lavoro notoriamente non autosufficiente, si è soppresso lo svolgimento del processo (v. art. 132 n. 4 Cod. Proc. Civ.) e si è modificato l'art. 118 Disp. Att. Cod. Proc. Civ. prevedendo che la esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione debba essere succinta e che possa essere fatta anche con riferimento a precedenti conformi. Nel 2013 si è a quest' ultimo proposito andati oltre, limitando, con l'art. 79 del d.l. n. 69, la concisa esposizione ai fatti decisivi e ai principi di diritto su cui si è fondata la decisione e prevedendo il rinvio anche al contenuto specifico degli atti delle parti, il tutto però soppresso nella legge di conversione n. 98 del medesimo anno. Ancor prima, per il rito del lavoro, nel 2008, si è introdotta la c.d. motivazione contestuale, salvo eccezioni.²¹

Ho già in altra sede²² commentato le modifiche su accennate alcune delle quali – v. il rinvio ai precedenti conformi – pongono delicati problemi interpretativi, e ho tentato di coglierne anche gli aspetti positivi individuandoli nel tentativo di contenere lo *spreco di giurisdizione*. Altri sono stati più severamente critici, mettendone in risalto, considerando anche l'art. 2 dello schema di legge delega collegato alla legge di stabilità del 2014 (ora però superato: v. *infra*), le debolezze concettuali e ravvisando un' avversione del legislatore verso la motivazione e la sua

¹⁹ Cfr. G. COSTANTINO, *La prevedibilità della decisione tra uguaglianza e appartenenza*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2015, pag. 649 e segg.

²⁰ Cfr. L. de ANGELIS, *Efficienza ed effettività nelle recenti riforme della giustizia del lavoro*, in AA. VV., *Risistemare il diritto del lavoro Liber amicorum Marcello Pedrazzoli*, a cura di L. Corazza e L. Nogler, Milano, 2012, pag. 906 e segg.; ID., *Art. 18 dello statuto ei lavoratori e processo: prime considerazioni*, in *Giorn. Dir. Lav.*, 2012, pag. 696 e segg.

²¹ Sulla pluralità di modelli per la fase decisoria del processo del lavoro cfr., tra gli altri, S. IZZO, *I modelli di decisione*, in AA. VV., *La nuova giustizia del lavoro*, a cura di D. DALFINO, Bari, 2011, pag. 251 e segg.

²² Cfr. L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio 2008-2009*, op. cit. , pag. 104 e segg.

obbligatorietà viste tra le cause principali dell' endemica crisi della giustizia.²³ Una riprova di ciò la si rinviene nel d.d.l. n. 2953/C/XVII presentato dal Governo alla Camera dei deputati l'11 marzo 2015, in cui si legge, alle pagine appresso richiamate: "il giudice di appello potrebbe motivare nel modo sommario di sempre, ovvero anche richiamando la motivazione adottata dal primo grado quando essa risulti avere superato le doglianze (pag. 5, seconda colonna);

- nel giudizio di appello «strutturato in forma impugnatoria» si dovrebbe prevedere «l'ampliamento dell'utilizzo del provvedimento dell'ordinanza (soggetta a ricorso per cassazione) in funzione decisoria » (pag. 20, seconda colonna);
- la sentenza della Suprema Corte dev'essere atto di autorità motivato anche solo con riferimento ai propri indirizzi e, comunque, secondo un'assoluta esigenza di sintesi" (p. 23, seconda colonna).

Il (giustamente) criticatissimo rito Fornero, che è inapplicabile ai contratti a tutele crescenti contemplati dal d.lgs. n. 23 del 2015 ai sensi dell' art. 11 del medesimo,²⁴ ha poi contraddittoriamente, per essere dettato da esigenze di accelerazione dei procedimenti, eliminato nella materia dei licenziamenti soggetti all' art. 18 della l. n. 300 del 1970, secondo la dominante interpretazione letterale che ho invano tentato di contrastare,²⁵ lo iato temporale tra dispositivo e motivazione di cui si è detto e lo strumento della pubblicazione tramite lettura, con ricadute sulle misure dell' eseguibilità del dispositivo e l'appello con riserva dei motivi.

3.1. Qualche equivoco.

Qualunque sia la valutazione delle varie modifiche sopra accennate, e delle altre introdotte sempre in una logica economicistica – spesso giuridicamente appoggiata dall'uso del principio di giusto processo e ragionevole durata del medesimo quale (molto opinabile) criterio interpretativo²⁶ - pur se di differente tipo nel biennio 2010-2011 e

²³ Cfr. M. TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, op. cit., pag. 375 ss.

²⁴ Al riguardo cfr., anche per profili critici, L. de ANGELIS, *Il contratto a tutele crescenti. Il giudizio*, in *unict.it, WP D' Antona*, 2015, n. 250, pag. 2 e segg., destinato anche al volume di AA.VV., *Jobs Act: il contratto a tutele crescenti*, diretto da M.T. Carinci ed A. Tursi, Giappichelli, Torino, 2015, in corso di pubblicazione (edizione ristretta può leggersi in *Foro It.*, 2015, V, col. 256 e segg.).

²⁵ Cfr. L. de ANGELIS, *Art. 18 dello statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, op. cit., pag. 701 e segg.

²⁶ Per critiche al riguardo cfr. D. DALFINO, *Ragionevole durata, competitività del processo del lavoro ed effettività della tutela giurisdizionale*, in *Foro It.*, 2009, V, col. 183 e segg.; R. CAPONI, *Divieto di frazionamento giudiziale del credito: applicazione del principio di proporzionalità nella giustizia civile*, nota a Cass. S.U. 15 novembre 2007, n. 23726, in *Foro*

riguardanti soprattutto (ma non solo) il processo previdenziale,²⁷ è comunque certa un' indicazione legislativa per la abbreviazione della durata delle controversie, e ciò anche attraverso snellimento e semplificazione della motivazione.²⁸ E' al riguardo molto significativa Cass. S.U. 16 gennaio 2015, n. 642, cit., che, giudicando un caso di decisione motivata esclusivamente riproducendo testualmente quanto contenuto in un atto difensivo di una delle parti e dalla Cassazione ritenuta valida, ha ricostruito l'evoltersi culturale, normativo ed anche giurisprudenziale della motivazione della sentenza, e ne ha tra l'altro sottolineato i caratteri di semplificazione e appunto snellimento. Ed alla semplificazione persino delle decisioni di legittimità, pur se in alcune ipotesi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, riprendendo e puntualizzando precedente iniziative di altro Primo Presidente, il 22 marzo 2011 ha invitato i collegi delle sezioni civili della medesima, anche richiamando alcune delle indicazioni normative che ho prima segnalato,²⁹ non senza però notare "che anche la motivazione semplificata deve comunque fornire una spiegazione chiara della *ratio decidendi*, riferita specificamente alla fattispecie decisa (non potendosi esaurire quindi nell'adozione di formule di stile applicabili ad ogni fattispecie), pure se espressa con la maggiore sintesi possibile e senza le argomentazioni richieste dalla motivazione di una decisione costituente esercizio della funzione di nomofilachia".³⁰

Tutto ciò ha però portato al verificarsi nella pratica giudiziaria di qualche equivoco e su di un duplice versante: innanzitutto – e ciò vale con riguardo alla contestualità della motivazione al dispositivo – non sono mancati casi in cui il giudice abbia già steso la intera sentenza prima dello svolgimento della discussione, piuttosto di avere stilato, come può essere proprio del cruciale momento dello studio della controversia, il solo schema logico da misurare con gli argomenti svolti nella discussione. Con ciò svalORIZZANDO e frustando il ruolo di essa, di chi la compie e della stessa funzione giudiziaria, nella migliore delle ipotesi dando luogo ad una

It., 2009, I, col 1524; L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra ragionevole durata ecc.*, op. cit., pag. 133 e segg.

²⁷ In proposito cfr. L. de ANGELIS, *Il processo previdenziale nel vortice della crisi*, in *Riv. Dir. Sic. Soc.*, 2012, pag. 37 e segg.

²⁸ Cfr., ad es., C. DI IASI, *Il vizio di motivazione ecc.*, op. cit., 2013, pag. 1447; M. ACIERNO, *La motivazione della sentenza ecc.*, op. cit., 2012, pag. 438.

²⁹ Cfr. *Motivazione semplificata di sentenze e di ordinanze decisorie civili*, in *Foro It.*, 2011, V, col. 183.

³⁰ Per la tesi che la motivazione semplificata non è una forma eccezionale di motivazione richiesta da contingenti esigenze di snellezza ma è la forma ordinaria di motivazione cfr. E. SCODITTI, *Ontologia della motivazione*, op. cit., pag. 677 e segg.

naturale resistenza a modificare ciò che si è prima preparato magari faticosamente.

Sul piano delle indicazioni normative sulla brevità, si è in qualche occasione confusa la prescrizione – tale è e non un mera indicazione di stile - di sobrietà nell' utilizzo dell' attività del giudice, con il *tirare via*, con l' approssimazione o l' incompletezza del discorso giustificativo alla base di legittimità e razionalità del *decisum*, e che costituisce l' essenza della motivazione. Se appunto l' obbligo di motivazione è preposto a fornire una giustificazione razionale della decisione giudiziale, vale a dire a svolgere un insieme di argomentazioni che la facciano apparire come giustificata sulla base di criteri e modelli intersoggettivi di ragionamento, la motivazione non può non essere completa, nel senso che deve contenere la giustificazione specifica della decisione di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l' oggetto della controversia: è infatti solo a questa condizione che tale finalità viene assolta.³¹ Possono esservi motivazioni lunghe e ridondanti ma incomplete, così come vi possono essere motivazioni concise che però includono tutte le ragioni che sono necessarie per giustificare la decisione:³² il richiamo legislativo di cui si diceva è ad esse e solo ad esse, come ad esse si riferisce, per le ordinanze, il richiamo dell' art. 134 del codice di rito. E la citata sentenza n. 642 del 2015 delle Sezioni Unite si muove in questa direzione ponendo in risalto che ciò che conta è l' oggettiva idoneità e sufficienza della motivazione a sostenere, anche *per relationem*, la decisione, ma rilevando la necessità di correttezza, *completezza*, chiarezza, coerenza ed esaustività. Non aiuta, però, a dare rilievo a tali requisiti, ne sono consapevole, e conforta anzi le preoccupazioni di letture riduttive espresse da alcuni³³ e non le ipotesi ampliative per altri prospettabili,³⁴ l' interpretazione data dalle stesse Sezioni Unite alla riformulazione dell' art. 360, comma primo, n. 5, Cod. Proc. Civ. disposta dall' art. 54 del

³¹ Cfr. M. TARUFFO, *Motivazione della sentenza*, op. cit., pag. 773, ed altri numerosi scritti di tale autore; in particolare, sulla sufficienza della motivazione *sub specie* dell' art. 360, n. 5, Cod. Proc. Civ., vecchio testo, ID., *La motivazione della sentenza civile*, op. cit., pag. 555 e segg.

³² Da ult. cfr. G. GRASSO, *La mera riproduzione di un atto ecc.*, op. cit., col. 1629.

³³ Cfr. C. DI IASI, *Il vizio di motivazione ecc.*, op. cit., pag. 1451.

³⁴ Cfr. R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in AA.VV., *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino, pag. 2012; M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza: riforme in peius*, op. cit., pag. 380. Su differenti letture del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. cfr., da ult., G. MELIADO', *La riforma della cassazione e la giustizia del lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2015, pag. 19 e segg., ed *ivi*, alla nota n. 38, riferimenti bibliografici; L. ROVELLI, *La nomofilachia alla prova del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in *judicium.it/admin/saggi*, 18 giugno 2015.

decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012,³⁵ per la quale la nuova disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguente denunciabilità in cassazione solo dell'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di *sufficienza* della motivazione."³⁶ Si tratta di un'interpretazione che, utilizzando la modifica dell'art. 54 cit., va oltre la stessa impostazione che, sulla base del precedente testo introdotto nel 2009, ha sostenuto l'abbandono da parte del legislatore del modello di sentenza analitico-argomentativo per lasciare al giudice il dovere di mettere in evidenza soltanto i fattori decisionali della sua valutazione specifica essendo mutato il parametro di valutazione della sentenza, non più esaminabile in quanto "documento" ma in quanto espressione di un'attività decisionale, non quindi enunciazione logico-formale ma piuttosto decisione pratica da considerare essenzialmente come estrinsecazione di un potere decisionale e non come prodotto dell'attività argomentativa dell'estensore.

In ciò, appunto secondo tale impostazione, starebbe il significato della sostituzione del termine "motivi" con il diverso termine "ragioni" nel novellato art. 132 Cod. proc. Civ., con la conseguenza che anche la Cassazione, nel valutare le decisioni dei giudici di merito, dovrebbe limitarsi a cogliere la ragione della decisione, la sua razionalità (intesa come congruità di quanto deciso rispetto alla ragione esposta) e la sua compatibilità con l'ordinamento.³⁷

³⁵ Che ha eliminato la ricorribilità in cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostituendola con l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Per riflessioni critiche in proposito cfr., tra i tanti, B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza ecc.*, op. cit. pag. 849 e segg.

³⁶ Cfr. Cass. S.U. 22 settembre 2014, n. 19981 e 7 aprile 2014, n. 8053, in *Foro It.*, 2015, I, 209, con nota di P. QUERO.

³⁷ Cfr. *Corso laboratorio sui rapporti tra giurisprudenza di merito e giurisprudenza di legittimità Relazione sugli esiti del seminario introduttivo*, in www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=758, a cura di A. Manna, C. Di Iasi, P. D'Ascola, C.M. Cea, R. Sanlorenzo, pag. 5. Di essa e delle critiche mosse all'impostazione dà conto C. Di IASI, *Il vizio di motivazione*, op. cit., pag. 1447 e segg.

Tornando alla concisione, o, se si vuole, alla sintesi, essa richiede però professionalità e sforzo, e, ancor prima, un atteggiamento culturale di approccio alla controversia (direi, anzi, più in generale, all'espletamento della funzione) che ponga equilibratamente attenzione non solo alla giustezza della soluzione ma anche alla prontezza e rapidità della medesima. A ciò dovrebbe essere fortemente orientata la formazione istituzionale dei magistrati, e non sempre lo è stato e lo è tuttora.³⁸

All'interrogativo posto (retoricamente) da alcuni, quindi, deve risponderci che non vi è, e non può esservi anche per ragioni costituzionali, nessun addio alla motivazione.

4. Dispositivo e salvezza del deciso.

Quanto al dispositivo, in parte ho già sottolineato alcuni profili di cambiamento derivanti dalla sua pubblicazione in uno con la motivazione. Ho detto anche della lettura e quello che comporta, e ho detto della esclusione della lettura nel processo dei licenziamenti.

Ora la *nuova efficienza* si pone sul differente piano della *salvezza del deciso* anche a fini deflattivi rispetto alle impugnazioni. La Corte di Cassazione ha dato infatti gradualmente luogo ad un processo di incrinatura della tenuta stagna del dispositivo, sia pure riaffermando in via di principio la sua non integrabilità con la motivazione. A parte la affermazione, già risalente nel tempo, che l'omessa indicazione dell'entità di somme oggetto della condanna non rileva ove sia la legge a determinarle (è il caso delle prestazioni pensionistiche o degli interessi e rivalutazione), lo strumento in ciò utilizzato è *in primis* quello dell'interpretazione (del dispositivo), in proposito affermando che è solo l'irriducibilità del contrasto tra dispositivo e motivazione ad impedire l'interpretazione del primo attraverso la seconda;³⁹ soprattutto, precisando che l'interpretazione del dispositivo debba essere effettuata attraverso la lettura del suo integrale contenuto, e pertanto, statuendo che qualora nel dispositivo sia affermato il "parziale accoglimento" dell'atto introduttivo del giudizio, le espressioni in esso contenute vadano poste in relazione con detto atto; e per questo disponendo che il dispositivo della sentenza affermativa del diritto all'assegno-pensione di invalidità possa essere interpretato come riconoscimento del diritto all'assegno, invece che alla pensione, ove l'atto introduttivo del giudizio, divenuto parte integrante del dispositivo, avesse ad oggetto la domanda

³⁸ Ho utilizzato in questi passaggi quanto già scritto in *Il processo del lavoro tra ragionevole durata*, op. cit., pag. 112 e segg.

³⁹ Ad es., Cass. 22 agosto 2001, n. 11210, in *Giust. Civ.*, 2001, I, pag. 2939.

di riconoscimento del diritto all'assegno, e non alla pensione, di invalidità.⁴⁰ E così si è affermato che la regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione *ex art.* 287 Cod. Proc. Civ. sia derogata anche nel processo del lavoro laddove le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione – si badi bene, in questo caso senza richiamo testuale - agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.⁴¹ Si è così consentita la correzione di dispositivo di condanna ad una rendita da tecnopatia nella misura del 6% quando con la domanda si era chiesta una rendita unificata per una tecnopatia sofferta successivamente al riconoscimento di una rendita pari al 54% e nel cui giudizio l'espletata consulenza medico-legale, dal giudice richiamata e fatta propria in motivazione, aveva concluso affermando dapprima che l'interessato, già titolare di rendita pari appunto al 54% per postumi di infortunio sul lavoro, presentasse lesioni attribuibili a tecnopatia, ed aggiungendo poi, per quanto concerne lo specifico danno denunciato, che si trattasse di danno valutato nella misura del 6%. e ritenendo equa una valutazione complessiva pari al 60%.⁴² Ancor prima Cass. 19 giugno 2002, n. 8941 ha affermato che anche nel rito del lavoro il dispositivo debba essere interpretato in sintonia con la motivazione, e pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma.⁴³ La giurisprudenza di legittimità, sempre con l'obiettivo di salvezza del deciso, già in anni lontani è andata oltre, laddove, stante la natura accessoria degli interessi, ha ricondotto la condanna al pagamento di essi contenuta nella motivazione ed omessa in dispositivo all'interpretazione del secondo attraverso il primo.⁴⁴

Ma i più netti passi avanti sulla strada del salvataggio della decisione di cui si è detto sono stati compiuti negli ultimi anni, consentendosi il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali

⁴⁰ Cfr. Cass. 14 maggio 2003, n. 7467, *Rep. Foro it.*, 2003, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 215.

⁴¹ Cass. 16 maggio 2003, n. 7706, in *Foro It.*, 2004, I, col. 1229, con nota di G. TOMBARI FABBRINI, *Correzione di errori materiali e processo del lavoro*.

⁴² Cfr. Cass. 16 maggio 2003, n. 7706, cit.

⁴³ In *Rep. Foro It.*, 2002, voce *Lavoro e previdenza (controversie)*, n. 190.

⁴⁴ Cass. 20 gennaio 1993, n. 679, in *Rep. Foro It.*, 1993, voce *ult. cit.*, n. 155.

nel caso di omessa statuizione sulla distrazione⁴⁵ e sulla liquidazione delle spese processuali qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore.⁴⁶ Soprattutto, nella delicatissima materia finitima del titolo esecutivo, con la discussa sentenza 2 luglio 2012, n. 11067 delle Sezioni Unite⁴⁷ si è riconosciuto al giudice dell'esecuzione, nel caso di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato nella sentenza, di dover procedere all'integrazione extratestuale, a condizione che i dati di riferimento siano stati acquisiti al processo in cui il titolo giudiziale si sia formato, imponendosi però la previa sollecitazione del contraddittorio delle parti in punto ed escludendosi che la nozione di certezza del titolo esecutivo coincida con quella di incorporazione del diritto nella lettera del documento.

5. Valutazioni conclusive.

Può condividersi o meno quanto illustrato nel paragrafo precedente soprattutto nelle ultime battute, ma non può negarsi che la tenuta stagna del dispositivo sia stata incrinata. Né a ciò può ovviare il previsto rispetto del contraddittorio, che certo garantisce il diritto di difesa e contribuisce ad una più ponderata valutazione del giudice, ma non toglie che la certezza del deciso sia in qualche modo infirmata dalla sua salvezza. Tutto sommato, però, credo che la progressiva evoluzione giurisprudenziale vada accolta con favore, spesso la certezza – la *vecchia certezza* – non essendo priva di formalismo.

Molti più dubbi pone non tanto la nuova normativa in materia di motivazione, quanto i diversi approcci culturali che può ingenerare,⁴⁸ con prassi ed equivoci sopra segnalati che vanno con forza respinti: il prezzo da pagare alla nuova efficienza può davvero essere troppo alto in termini di autorevolezza e credibilità della pronuncia – indispensabili anche per la deflazione delle impugnazioni - e alla fine, per usare una parola molto impegnativa, di democrazia. L'aiuto ad un equilibrato approccio e ad un'

⁴⁵ Cass. ord. 24 luglio 2012, n. 12962, in *Rep. Foro It.*, 2012, voce *Revocazione*, n. 16.

⁴⁶ Cass. 24 luglio 2014, n. 16959, in *Rep. Foro It.*, 2014, voce *Sentenza civile*, n. 59.

⁴⁷ In *Foro It.*, 2012, I, col 3019, con nota di S. L. GENTILE, *L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario*, e (s.m.) in *Foro It.*, 2013, I, col. 1282, con nota di E. FABIANI, *C'era una volta il titolo esecutivo*; anche in *Riv. Esecuzione Forzata*, 2013, pag. 73, con note di B. SASSANI, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, E. FABIANI, C. DELLE DONNE, M. PILLONI, R. BELLÈ, *Le sezioni unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., sez. un., n. 11067/2012*, e in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, II, pag. 143, con nota di M. CATTANI, *Non sempre la forma è sostanza: le sezioni unite si pronunciano sulla legittimità della integrazione del titolo esecutivo giudiziale mediante le risultanze processuali*.

⁴⁸ Spunto in C. DI IASI, *Il vizio di motivazione*, op. cit., pag. 1447.

equilibrata interpretazione deve venire come spesso dalla Costituzione, che obbliga alla motivazione dei provvedimenti, la quale si sostanzia, lo si ripete, nella giustificazione razionale della decisione, che, come tale, non può non essere giustificazione specifica di tutte le questioni di fatto e di diritto che costituiscono l'oggetto della controversia.

D'altronde, penso che la eccessiva durata del processo, per quel che interessa in questa sede, del lavoro, dipenda assai poco dalla stesura della sentenza, pur non sottovalutando lo *spreco di giurisdizione* – da me considerata da sempre tra le cause prime della crisi del processo⁴⁹ - che la motivazione sovrabbondante ed ultronea comporta. A parte le carenze di organico ed organizzative varie tradizionalmente lamentate, a volte anche stucchevolmente, è l'approfondito studio della controversia da parte del giudice ad avere rilievo anche sul piano dell'uso sobrio dell'attività giudiziaria e in genere sul piano dell'efficienza, incidendo sull'ammissione o meno dei mezzi istruttori, sulla conduzione della prova, sulla gestione della discussione, sulla prontezza della decisione senza ricorrere a strumentali rinvii, e infine anche sulla rapidità e completezza stessa della motivazione. Ed il discorso ritorna così ancora alla formazione professionale.

⁴⁹ Cfr., L. de ANGELIS, *Il processo del lavoro tra funzionalità e rispetto delle garanzie*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1994, I, pag. 340 e segg., e altri scritti, precedenti e successivi, dello stesso autore.